



*Superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio*

---

## Il testo integrale<sup>1</sup>

### Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 marzo 2012 n. 4184

I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se secondo la legislazione italiana non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia- quali titolari del diritto alla 'vita familiare' e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Sorrento, 16 marzo 2012.

Avv. Renato D'Isa

---

<sup>1</sup>Scaricabile e consultabile sul sito del Sole 24ore – Guida al Diritto  
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/03/la-differenza-di-sesso-non-e-piu-un-presupposto-indispensabile-per-il-matrimonio.html>